



ATTO N. 723

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri BOTTINI E ANTONINI

“Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 29.6.2001*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 2.7.2001

Relazione

Il disegno di legge nasce da alcuni **scenari nazionali e regionali** sul tema della sicurezza:

- l'emersione dell'insicurezza (con i suoi vettori: clandestinità - occupazione dei territori da parte dei gruppi criminali – accelerazione della devianza sociale – frammentazione dei legami sociali nei territori ...) come fenomeno visibile e sottovalutato nella costruzione delle politiche di cittadinanza;
- la consapevolezza, sempre più forte, da parte dei cittadini di vivere in una situazione di possibile insicurezza;
- la relazione tra insicurezza reale ed induzione alla percezione di insicurezza provocata dai mass-media;
- la confusione costante (e sempre più accelerata) tra i compiti ed i ruoli dei vari attori (Ministeri – Regioni – Enti Locali – Forze dell'Ordine – Parti sociali) nella costruzione delle politiche di sicurezza urbana, al quale va aggiunta la difficile concertazione e raccordo tra gli stessi attori che abbassa (e di molto) la reale incidenza degli interventi agiti sulla sicurezza dei cittadini;
- la sicurezza come dato centrato sul quotidiano e sulla qualità dello scambio che in quello avviene;
- la sicurezza come bene e diritto fondamentale di tutti/e i/le cittadini/e, come la libertà, il lavoro, ecc...e che le strategie per la sicurezza sono uno dei modi con cui si rende fruibile questo bene comune;
- l'inesistenza di un metodo di costruzione della sicurezza che non sia fondato su una pratica fortemente democratica e partecipativa: una democrazia che non produca sicurezza è vana;
- la sicurezza in una comunità non si costruisce quando le operazioni che si compiono per realizzarla sono a vantaggio di una parte, per quanto consistente della stessa e non per tutti i/le cittadini/e;
- la produzione di sicurezza non è riconducibile totalmente alle politiche di repressione o riabilitazione: ovvero l'operato delle forze dell'ordine o dei servizi, da solo, non è in grado di produrre sicurezza o di produrre capacità di

prevenzione dei reati e delle sofferenze, se non interagisce con un'azione volta alla reintroduzione di elementi di auto-organizzazione degli e delle attori-attici sociali e di sviluppo delle capacità e competenze delle comunità nell'affrontare i problemi di disagio sociale o materiale;

- la politica di prevenzione e costruzione della sicurezza non ha come obiettivi, ad esempio, la scomparsa dei fenomeni di devianza o di criminalità (la loro scomparsa appartiene ad una visione utopistica e mistificante del problema), bensì quelli dell'aumento della capacità di gestione e controllo degli stessi. Ciò significa, tra l'altro, che la progettazione, per essere efficace, deve essere fatta coinvolgendo tutti gli/le attori-attrici che compongono la scena in un territorio: in particolare è necessario il coinvolgimento non solo di chi istituzionalmente è a ciò preposto e neppure soltanto di chi per opzione (vedi gruppi e associazioni di volontariato) normativa o etica se ne occupa, ma anche di istituzioni, ad esempio, come la scuola, la sanità, il mondo economico produttivo, la cultura e lo sport, ecc.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

- 1) La Regione Umbria concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica.
- 2) La Regione sostiene in particolare gli interventi degli Enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali e a sostegno delle vittime della criminalità.
- 3) Gli interventi di cui al comma 2 sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con associazioni e gruppi di volontariato.

Art. 2

(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali riguardano in particolare:
 - a) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni d'inciviltà e criminalità diffusa;
 - b) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

- c) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'Ente Locale;
- d) il potenziamento della polizia locale, anche mediante l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;
- e) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali;
- f) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;
- g) l'assistenza e l'aiuto alla vittime dei reati.

Art. 3

(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati)

1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati mediante l'attivazione dei servizi che consistono:
 - a) nella informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
 - b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
 - c) nell'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della situazione antecedente al reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali

necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

Art. 4

(Finanziamento degli interventi)

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con propria delibera:
 - a) le modalità per la presentazione dei progetti;
 - b) il contenuto dei progetti, che devono comunque comprendere la descrizione degli interventi, dei risultati attesi e della spesa prevista;
 - c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti nonché le modalità di verifica sull'impegno dei finanziamenti stessi.
- 2) Il finanziamento regionale destinato agli interventi degli Enti locali è annuale e non può superare il cinquanta per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto.
- 4) Costituisce requisito per l'ammissione al finanziamento regionale il fatto che il territorio interessato dall'intervento proposto dagli Enti Locali singoli o associati comprenda una popolazione di almeno 10.000 abitanti.

Art. 5

(Attività di coordinamento)

1. Il Presidente della Giunta Regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

Art. 6

(Relazione annuale)

- 1) La Giunta entro il 31 gennaio, presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria.
- 2) La relazione dà conto anche della attuazione della presente legge e all'impiego dei finanziamenti.

Art. 7

(Comitato per la sicurezza)

- 1) La Regione Umbria istituisce un comitato regionale per la sicurezza che dura per l'intera legislatura.
- 2) Il comitato è composto da 5 membri scelti tra personalità con specifiche competenze nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale.

- 3) Il comitato esprime parere consultivo sui progetti presentati ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
- 4) Il Comitato provvede inoltre alla raccolta dei dati e al monitoraggio di fenomeni criminosi e di insicurezza che intervengono in Umbria.

Art. 8

(Norma Finanziaria)

- 1) Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito nel bilancio preventivo regionale per l'anno 2001 il seguente fondo: "Fondo regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza e per il sostegno alle vittime dei reati" da iscrivere nella UPB 13.01.011 di nuova istituzione denominata "Interventi in favore della sicurezza dei cittadini".
- 2) Il fondo, di cui al comma 1, può essere alimentato altresì, da contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati da iscriversi in termini di competenza e di cassa alla entrata del bilancio regionale nella esistente UPB 02.03.2001 denominata "trasferimenti correnti da altri soggetti".
- 3) Al finanziamento dell'onere per l'anno 2001 previsto al comma 1 e determinato in lire 60 milioni si fa fronte in termini di competenza e di cassa con pari disponibilità esistente nella UPB 16.01.001 denominata "Fondi speciali per spese correnti" del corrente bilancio di previsione.
- 4) Agli oneri per il funzionamento del Comitato per la sicurezza di cui all'art. 7 si provvede con gli stanziamenti previsti nell'UPB 02.01.005.

- 5) Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con legge finanziaria regionale.
- 6) La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

I Consiglieri
Lamberto BOTTEANI
Carlo ANTONINI
